



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 07/11/2002

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ARTIGIANATO E PMI

Circolare attuativa D.G.R. n. 544 del 14/5/2002 per le operazioni di credito artigiano agevolato.

CIRCOLARE ATTUATIVA DELLA DELIBERA N. 544 DEL 14 MAGGIO 2002
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA PUGLIA
PER LE OPERAZIONI DI
CREDITO ARTIGIANO AGEVOLATO AI SENSI DELLA L.N. 949/1952
E MODIFICHE SUCCESSIVE

per il territorio della Regione Puglia

AVVERTENZE

Le presenti disposizioni, redatte in esecuzione della delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 544 del 14 maggio 2002, disciplinano le modalità attuative per la concessione di aiuti accordati alle imprese artigiane della Puglia.

Detti aiuti, gestiti in regime di concessione dall'Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A., si concretizzano in contributi in conto interessi ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dalle Banche, integrati da un contributo in conto capitale calcolato in misura percentuale dell'importo delle operazioni stesse ammissibile alle agevolazioni, mediante l'utilizzazione di risorse aggiuntive POR 2000 / 2006.

Sono autorizzate a compiere le operazioni previste dalla presente disciplina le Banche di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

PARTE I

AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AI CONTRIBUTI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane - costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell'allegato n. 1 - nei cui confronti, a far data dal 1° gennaio 2002, sia stato concesso ed erogato da una delle Banche di cui all'ultimo comma delle Avvertenze un finanziamento con richiesta di contributi in conto interessi ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

2. Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi deve essere compilata dall'impresa artigiana (1) e dalla Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente gli schemi all'uopo predisposti dall'Artigiancassa, che dovranno recare il logo della Regione Puglia - Settore Artigianato e

PMI - e dell'Unione Europea; la predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Banca alla Sede Regionale Artigiancassa per la Puglia immediatamente e comunque non oltre un mese.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento sostenuta dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda medesima alla Banca.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a Euro 154.937,07, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.

Per le pratiche presentate successivamente all'emanazione delle presenti disposizioni, l'Artigiancassa deve comunicare alla Banca e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del finanziamento ai contributi; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 8.

(1) Per brevità successivamente denominata "impresa".

3. Destinazione del finanziamento - Documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento del laboratorio;
- all'acquisto di macchine ed attrezzi nuovi (2) (compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio dell'attività);
- all'acquisto di scorte.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Il finanziamento non può comunque:

- beneficiare di altri interventi agevolativi previsti da normative statali, regionali ed europee, quando con detti interventi agevolativi si dia luogo ad una intensità di aiuto superiore al limite previsto dal regime comunitario "de minimis";
- riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica resa conforme

all'originale dalla Banca; in quest'ultimo caso, la Banca dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato dalla Regione Puglia e dall'Unione Europea tramite Artigiancassa".

La documentazione di spesa è costituita da fatture quietanzate (3) ovvero, per l'acquisto di locali, dalla copia registrata del relativo contratto.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale (4) attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

(2) Qualora dalla documentazione non si rilevi che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice.

(3) La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita, può consistere, ad esempio, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno.

(4) La dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività artigiana.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso artigiano deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella del finanziamento.

4. Importo massimo del finanziamento e intensità massima dell'agevolazione

L'importo del finanziamento è pari al 100% delle spese di investimento nel limite massimo di Euro 258.228,45.

Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo del finanziamento è determinato in Euro 51.645,69 per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa.

Nel caso di consorzi e società consortili di cui all'art. 6 della legge n. 443/85, detto importo si determina moltiplicando l'importo indicato nel precedente comma 1 per il numero delle imprese artigiane

consorziate.

Nei limiti di importo di cui al precedente comma 1 e 2 non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale è concesso una tantum per un importo non superiore alla misura complessiva pari a un terzo dei citati limiti.

Sono escluse dagli interventi agevolativi i finanziamenti di importo inferiore a Euro 10.329,14.

5. Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento

Le operazioni di finanziamento stipulate, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordati tra le parti possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi per gli investimenti destinati a laboratori (impianto, ampliamento e ammodernamento) e di 6 mesi per gli investimenti destinati a macchine.

Dalla fine del periodo di utilizzo (5) e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

La copia autentica del contratto di finanziamento (6) resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Banca.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

6. Importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi

L'importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi è pari a quello del finanziamento di cui al precedente paragrafo 4, tenuto conto, comunque, della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributi in conto interessi ovvero in conto canoni (7).

7. Contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale è concesso nella misura pari al 15% dell'importo del finanziamento ammesso al contributo in conto interessi e limitatamente alle operazioni destinate:

- all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento del laboratorio;
- all'acquisto di macchine e attrezzi nuovi.

Tale contributo è esteso - previa presentazione di formale istanza - ai finanziamenti concessi ed erogati prima del termine di cui al paragrafo 1 (1° gennaio 2002) a condizione che i finanziamenti stessi risultino richiesti alle Banche finanziatrici dopo il 1° luglio 2000, siano stati ammessi all'agevolazione di cui all'art. 37 della legge 949/1952, siano stati richiesti per investimenti non inferiori a Euro 25.822,84, non siano destinati all'acquisto di scorte e le spese di investimento siano state effettuate dopo la richiesta di finanziamento.

8. Ammissione del finanziamento ai contributi

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato Tecnico Regionale per la Puglia di cui all'art. 37 della Legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere

trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa.

(5) Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato l'investimento stesso ai fini aziendali.

(6) Il testo può essere concordato dalle Banche con l'Associazione Bancaria Italiana.

(7) Anteriormente alla stipula delle operazioni, la banca potrà chiedere all'Artigiancassa l'indicazione dell'eventuale complessiva residua esposizione dell'impresa artigiana da affidare, allegando la dichiarazione di consenso dell'impresa al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali come previsto dalla legge n. 675/96.

L'ammissione ai contributi è deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Banca e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.

Il Comitato può deliberare solo in presenza di fondi, la concessione dei contributi medesimi.

9. Misura del contributo in conto interessi

Il contributo in conto interessi è determinato sulla base di un tasso pari al 100% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, indicato e aggiornato periodicamente con Decreto del Ministro delle Attività Produttive in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detto tasso di riferimento è reso pubblico sul seguente sito internet:

" http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html".

Per i finanziamenti destinati all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti il contributo in conto interessi è determinato sulla base di un tasso pari al 55% del tasso di riferimento citato.

Il tasso di riferimento vigente all'epoca di stipula del contratto determina l'ammontare del contributo regionale per l'intera operazione.

10. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:

- a) sette anni per i finanziamenti destinati all'impianto, ampliamento e ammodernamento di laboratori;
- b) quattro anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchine e attrezzi;
- c) due anni per l'acquisto di scorte.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo verrà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata a tasso contrattuale.

Le misure di durata di cui alle precedenti lett. a), b) e c) non si applicano ai finanziamenti concessi ad imprese di nuova costituzione (8), per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- dieci anni per i finanziamenti di cui alla precedente lett. a);

- cinque anni per i finanziamenti di cui alle predette lett. b) e c).

(8) Si intendono tali le imprese iscritte all'albo da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda alla Banca.

11. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi

Il contributo viene determinato sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione per la durata dell'agevolazione stessa applicando il tasso di cui al precedente paragrafo 9 ad un piano di ammortamento a rata costante e sviluppato in relazione alla periodicità delle rate di ammortamento pagate dall'impresa.

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali (9) ed è versato all'impresa ripartito in più quote, sulla base delle predette rate di ammortamento per il tramite della Banca che provvede al relativo accredito entro trenta giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata dall'Artigiancassa, semprechè la Banca stessa:

- abbia riscontrato la regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento;
- non abbia ricevuto dall'impresa comunicazioni rese a termini di contratto circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene finanziato (10).

In caso contrario, la Banca è autorizzata ad interrompere l'accredito delle quote di contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo effettuato dall'Artigiancassa, ove l'impresa provveda al pagamento delle rate insolute (11) ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revoche totali o parziali come previsto al successivo paragrafo 13.

Qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento delle rate insolute entro l'estinzione contrattuale dell'operazione ovvero l'Artigiancassa revochi il contributo per mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Banca autorizza Artigiancassa ad emettere nota di debito relativa alle quote di contributo non accreditate all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo riconosciuta da Artigiancassa.

12. Erogazione del contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale, calcolato nella misura indicata al precedente paragrafo 7, è erogato all'impresa in unica soluzione con valuta pari a quella di ammissione al contributo stesso.

13. Revoca dei contributi

L'Artigiancassa - anche su impulso della Regione Puglia - si riserva la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso ai contributi.

(9) Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

(10) La Banca è tenuta a comunicare tempestivamente all'Artigiancassa, anche a mezzo fax, le notizie in parola ai fini della sospensione della erogazione di ulteriori quote di contributo e della determinazione dell'eventuale contributo indebitamente percepito dall'impresa.

(11) Non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenute successivamente all'estinzione contrattuale.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente.

I contributi potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo - previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/98, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dei contributi indebitamente fruiti.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa, che fornisce rendiconto alla Regione Puglia, cui vanno restituite le somme recuperate, nonché l'importo delle sanzioni.

Allegato n. 1

SETTORI ESCLUSI DAGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI

(Classificazione ISTAT 1991)

Siderurgia CECA - L'esclusione si applica alle seguenti classi:

13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti)

13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese)

27.10 "Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA)"

Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze; manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o non in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo

Industria carboniera - L'esclusione si applica ai seguenti gruppi:

- 10.1 "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile" (tutto il gruppo)
- 10.2 "Estrazione ed agglomerazione di lignite" (tutto il gruppo)
- 10.3 "Estrazione ed agglomerazione di torba" (tutto il gruppo)
- 23.1 "Fabbricazione di prodotti di cokeria" (tutto il gruppo)

Costruzioni navali - L'esclusione si applica al seguente gruppo:

- 35.1 "Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni" (tutto il gruppo, ad eccezione della classe 35.12 "Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive"

Fibre sintetiche - L'esclusione si applica al seguente gruppo:

- 24.7 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutto il gruppo)

Industria automobilistica - L'esclusione si applica alla seguente divisione:

- 34 "Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi" (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 34.3 "Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori")

Trasporti - Limitatamente agli investimenti in automezzi effettuati da imprese la cui attività principale rientri nel settore dei trasporti.

Pesca e acquacoltura - L'esclusione si applica alla seguente divisione:

- 05 "Pesca, piscicoltura e servizi connessi" (tutta la divisione, ad eccezione del gruppo 05.03 "Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura")

Agricoltura - L'esclusione si applica alla seguente divisione:

- 01 "Agricoltura, caccia e relativi servizi" (tutta la divisione, ad eccezione dei seguenti gruppi, classi e categorie):
 - 01.41.1 "Esercizio e noleggio di mezzi e macchine agricole per conto terzi, con personale"
 - 01.41.2 "Approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari all'esercizio dell'agricoltura"
 - 01.41.3 "Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi (esclusa trasformazione)"
 - 01.42 "Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari"
- 01.5 "Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi

connessi"

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - L'esclusione si applica alla seguente divisione:

15 "Industrie alimentari e delle bevande" (tutta la divisione, ad eccezione delle seguenti classi e categorie):

15.51.1 "Trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare pastorizzato e a lunga conservazione"

15.51.2 "Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc."

15.52 "Fabbricazione di gelati"

15.71 "Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento"

15.72 "Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici"

15.81.1 "Fabbricazione di prodotti di panetteria"

15.81.2 "Fabbricazione di pasticceria fresca"

15.82 "Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati"

15.84 "Fabbricazione di cacao, cioccolata, caramelle e confetterie"

15.85 "Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus, e di prodotti farinacei simili"

15.86 "Lavorazione del tè e del caffè"

15.87 "Fabbricazione di condimenti e spezie"

15.88 "Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici"

15.89.1 "Fabbricazione di dolcificanti, budini e creme da tavola"

15.89.2 "Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi"

15.89.3 "Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, ed altri prodotti alimentari n.c.a."

15.91 "Fabbricazione di bevande alcoliche distillate"

15.92 "Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione"

15.96 "Fabbricazione di birra"

15.98 "Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche"

15.99 "Fabbricazione di altre bevande analcoliche"

Inoltre, l'esclusione si applica ai seguenti gruppi:

16.0 "Industria del tabacco" (tutto il gruppo)

51.2 "Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi" (tutto il gruppo)

51.3 "Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco" (tutto il gruppo)

52.1 "Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati" (tutto il gruppo)

52.2 "Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati" (tutto il gruppo)